



Tribunale di Vicenza *Prima Sezione Civile*

Il Giudice

sciogliendo la riserva che precede,
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto di non dover assegnare al debitore un termine per proporre l'opposizione tardiva
ex art. 650 c.p.c. ai decreti ingiuntivi azionati nella procedura esecutiva per cui è causa dai
creditori

rispettivamente attore e intervenuto,

per un duplice ordine di ragioni:

1) in data 14.12.2016 è stata emessa l'ordinanza di vendita dell'intero bene, pignorato *pro quota* nell'esecuzione in parola, dichiarando quindi implicitamente sciolta la comunione con provvedimento di natura definitiva, il quale preclude la possibilità di sollevare qualsiasi altra questione che eventualmente avrebbe dovuto essere sollevata prima;

2) in entrambi i ricorsi per decreto ingiuntivo e relativi decreti notificati al debitore si è dato atto della sua qualità di professionista;

ritenuto quindi che possano riprendere le operazioni di vendita, prendendo a riferimento l'elaborato peritale aggiornato, redatto dal C.T.U. arch. Patrizia Iorio in data 19.3.2024, alla luce del quale va operata una riduzione del prezzo base d'asta di euro 6.000,00 (oltre imposte di legge) in ragione degli interventi che si rendono necessari ad opera dell'aggiudicatario;

P. Q. M.

manda al Delegato per la ripresa delle operazioni di vendita, nel rispetto delle indicazioni di cui in premessa.

Si comunichi alle parti e al Delegato.

Vicenza, 27/05/2024

Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli

